

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:			Udienza pubblica
Dott. MACCHIA	Alberto	- Presidente	- del 27/04/2012
Dott. GENTILE	Domenico	- rel. Consigliere	- SENTENZA
Dott. GALLO	Domenico	- Consigliere	- N. 1030
Dott. D'ARRIGO	Cosimo	- Consigliere	- REGISTRO GENERALE
Dott. DI MARZIO	Fabrizio	- Consigliere	- N. 45350/2011
ha pronunciato la seguente:			

sentenza

1) F.T. N. IL (OMISSIS);
2) G.A. N. IL (OMISSIS);
3) M.A. N. IL (OMISSIS);

Letti il ricorso ed i motivi proposti.

F.T.;

M.A.;

b) - F. per i reati di cui agli artt. 81, 648 e 474 c.p., per avere acquistato le predette confezioni di profumi, provento di delitto di contraffazione del marchio, poi detenendole per la vendita, in Roma li 18.03.2004; con la recidiva specifica per M.;

2.1) - Violazione di legge, atteso che il Tribunale aveva anticipato l'acquisizione delle prove ex art. 507 c.p.p., esaminando i periti delle parti civili ed anche la teste Fi.Ma.Au., prima ancora di esaminare i testi indicati dalla difesa, in violazione del principio che l'esame delle testimonianze ammesse ex art. 507 c.p.p., deve rispondere al requisito della necessarietà e decisività;

2.2)-Violazione di legge per mancata assunzione della prova decisiva costituita dall'esperimento di una perizia di ufficio, piu' attendibile delle consulenze di parte effettuate dalle parti civili,

anche in relazione alla regolare registrazione della "linea falso di autore";

2.3) - Violazione di legge per avere omesso la Corte di appello di considerare che i reati di cui agli artt. 473 e 474 c.p., sussistono solo se il marchio sia idoneo ad ingenerare confusione tra prodotto originale e quello non autentico, circostanza che nella specie era esclusa dalla cartellonistica che la sig.ra F. aveva esposto nel suo negozio e che, pur se sequestrata, non era stata esaminata dalla Corte di appello nonostante l'espressa richiesta della Difesa;

2.4) - Violazione di legge per avere omesso la Corte di appello di considerare l'insussistenza del reato ex art. 648 c.p., atteso che la F. aveva acquisto i prodotti dalla ditta Agiemme previo rilascio di regolare fattura, sicche' era evidente la sua buona fede; G. e M.:

2.5)-Eccepiscono la violazione dell'art. 16 c.p.p., atteso che la Corte di appello aveva erroneamente respinto l'eccezione di incompetenza per territorio, per altro ritualmente formulata in primo grado, avendo la Difesa sottolineato come agli imputati sia contestata la contraffazione del prodotto ex art. 473 c.p., e non la sua commercializzazione, sicche' il luogo da considerare ai fini della competenza per territorio era (OMISSIS), ove venivano prodotti i beni in esame;

- tale conclusione non era modificata nemmeno dalla considerazione che, ai sensi dell'art. 16 c.p.p., andava radicata la competenza in Roma per il reato connesso ex art. 648 c.p., ritenuto piu' grave, atteso che dagli atti non emergeva il luogo in cui la sig.ra F. aveva ricevuto la merce sicche', in mancanza di elementi, doveva ritenersi che tale luogo coincidesse con la citta' di (OMISSIS), luogo di produzione;

2.6) - Violazione di legge atteso che la notifica dei dispositivi delle sentenze di primo e secondo grado era stata compiuta solo in favore dell'Avv. Paolo Parente di Caserta; in realta' il M. era stato difeso esclusivamente dall'Avv. Sergio Clemente, sicche' vi era una rinuncia implicita all'altro difensore; pertanto, l'omessa notifica all'Avv. Sergio Clemente avrebbe pregiudicato il diritto all'impugnazione del M.;

2.7) - La sentenza sarebbe da censurare riguardo al trattamento sanzionatorio riguardo a G.A., per omessa concessione delle attenuanti generiche e dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione;

2.8) - Violazione di legge per non avere riconosciuto l'intervenuta prescrizione del reato di cui all'art. 473 cp, attesa anche l'assoluta incertezza del momento consumativo del reato non desumibile dal dato temporale della vendita del prodotto; CHIEDONO l'annullamento della sentenza impugnata.

2.9) - Le parti civili "Versus" e "Bulgari" hanno depositato memorie difensive.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3.0) - I ricorsi sono totalmente infondati e vanno percio' ritenuti inammissibili, atteso che ripropongono in questa sede delle questioni, anche in diritto, trascurando la precisa e puntuale motivazione della decisione impugnata.

3.1) - Invero, del tutto correttamente, la Corte di appello aveva respinto l'eccezione di incompetenza per territorio sollevata da M. e G., osservando che dagli atti emergeva che la coimputata F. aveva fatto l'ordine ed aveva ricevuto la merce direttamente in (OMISSIS), cosi' da attrarre in tale luogo la competenza per territorio per il piu' grave e connesso reato di ricettazione, ex art. 16 c.p.p.;

- le censure mosse dai ricorrenti in punto di individuazione di un

diverso luogo in cui la merce sarebbe stata ricevuta dalla F. sono inammissibili per genericita', atteso che si limitano a prospettare ipotesi alternative ed infondate sul piano probatorio.

3.2) - Ugualmente infondati i motivi di censura riguardo alla violazione dell'art. 507 c.p.p., per la quale la sentenza impugnata sottolinea congruamente l'importanza e la decisivita' delle prove assunte ex art. 507 c.p.p. (in conformita' a: Cassazione penale, sez. un, 17/10/2006, n. 41281), quest'ultimo requisito unico legittimante il ricorso a tale facolta' processuale, a nulla rilevando la circostanza che i testi ex art. 507 c.p.p. (ivi compresa la teste

Fi.) siano stati ammessi di ufficio e sentiti prima degli altri indicati dalle parti;

- invero, l'assunzione di una testimonianza ai sensi dell'art. 507 c.p.p. in un momento diverso rispetto a quello indicato dalla norma ("terminata l'acquisizione delle prove") costituisce mera irregolarita' e non e' sanzionata ne' sotto il profilo della nullita' ne' sotto quello dell'inutilizzabilita'; in particolare non puo' ravvisarsi, in tale ipotesi, alcuna nullita' di ordine generale ricollegabile all'art. 178 c.p.p., lett. c), in quanto l'escussione di un teste, "anticipata" rispetto al termine dell'acquisizione delle prove, non puo' incidere sull'assistenza, sulla rappresentanza o sull'intervento dell'imputato. (Cassazione penale, sez. 11, 22/11/1994)

3.3) - Del pari infondata e' l'eccezione relativa alla perizia di ufficio non disposta dalla Corte di appello, essendo noto che l'accertamento peritale - per sua natura mezzo di prova "neutro" - non puo' ricondursi al concetto di "prova decisiva", la cui mancata assunzione possa costituire motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d), perche' il ricorso o meno a una perizia e' attivita' sottratta al potere dispositivo delle parti e rimessa essenzialmente al potere discrezionale del giudice, la cui valutazione, se assistita da adeguata motivazione, e' insindacabile in sede di legittimita'. (Cassazione penale, sez. 6^a, 18/06/2009, n. 38112)

- per completezza di motivazione va osservato, per un verso, che la Corte di appello ha adempiuto all'onere motivazionale osservando che il quadro probatorio era completo sicche' non vi era alcuna necessita' di procedere a perizia e, per altro verso, che i motivi di ricorso sulla necessita' della perizia sono del tutto generici, facendo riferimento ad indagini di tipo meramente esplorativo.

3.4) - Del tutto infondati sono i motivi sulla ricorrenza dei delitti ex artt. 473 e 474 c.p., atteso che sul punto i ricorrenti trascurano la corretta motivazione della Corte territoriale che, quanto ai delitti ex artt. 473 e 474 c.p., ha richiamato la nota Giurisprudenza di questa Corte di legittimita', che ha affermato il principio per il quale l'interesse giuridico tutelato dalla norma dell'art. 473 c.p., (in piena coincidenza con quello dell'art. 474 c.p.) e' la "pubblica fede" in senso oggettivo, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi o segni distintivi che individuano le opere dell'ingegno o i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione, e non l'affidamento del singolo, sicche' non e' necessario per integrare il reato che sia realizzata una situazione tale da indurre il cliente in errore sulla genuinita' del prodotto. Al contrario, il reato puo' sussistere - se la contraffazione sia oggettivamente realizzata - (come pacifico nella specie) anche se il compratore e' stato messo a conoscenza dallo stesso venditore della non autenticita' del marchio (Cassazione penale, sez. 5^a, 05/11/2001, n. 1195) sicche' restano privo di rilievo le locandine esposte dalla ricorrente F. e la scritta "falso d'autore" apposta sulla confezione, quest'ultima sostanzialmente riprodotte i marchi originali.

- Al riguardo va ricordato che la legge accorda una speciale tutela al marchio registrato e la tutela non può essere aggirata con la dicitura "falso d'autore" poiché la contraffazione è, in sé, sufficiente e decisiva per la violazione del bene tutelato.

- Invero, la confusione che la norma vuole scongiurare è tra i marchi e non tra prodotti, cioè tra quello registrato e quello illecitamente riprodotto, e ciò che la legge punisce è la riproduzione - senza averne titolo - del marchio registrato su di un prodotto industriale; il prodotto è quindi il veicolo attraverso il quale si manifestano i marchi e la legge impone che non vengano riprodotti (in modo pedissequo o con modifiche che non ne alterino i caratteri principali che lo connotano) illecitamente, su prodotti industriali;

- dunque risulta ininfluyente il raffronto tra i prodotti e la confondibilità degli stessi, avendo riguardo la tutela penale solo ai marchi e alla confondibilità di quello registrato con quello illecitamente riprodotto sul bene sequestrato;

- al riguardo la dicitura "falso d'autore" non svuota di valenza penale la contraffazione, consumandosi la fattispecie penale nella riproduzione illecita del marchio registrato, con impiego improprio della dicitura "falso d'autore" riferibile a fattispecie di altro genere ma non al campo dei marchi industriali registrati, la cui riproduzione è da sola sufficiente ad integrare l'ipotesi delittuosa.

- La Giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che l'apposizione della dicitura "copia d'autore" su prodotti industriali recanti marchi contraffatti non esclude l'integrazione del reato di commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.), - il quale tutela la fede pubblica, intesa come affidamento nei marchi o nei segni distintivi - trattandosi di un reato di pericolo per la cui integrazione è necessaria soltanto l'attitudine della falsificazione a ingenerare confusione, con riferimento non solo al momento dell'acquisto, ma anche a quello della successiva utilizzazione, (Cassazione penale, sez. 5^a, 09/01/2009, n. 14876)

3.5) - Altrettanto infondato risulta il motivo sulla contestazione ex art. 648 cp, atteso che l'evidenza del falso rendeva manifesto il reato presupposto ex art. 473 c.p., che, anche sul piano dell'elemento soggettivo, non poteva sfuggire alla F., esperta nella vendita di tale genere di prodotti; né può risultare scriminante la circostanza che l'acquisto non sia stato clandestino ma sia avvenuto presso una ditta ben precisa e mediante regolare fatturazione, trattandosi di elementi non idonei ad escludere la mala fede dell'acquirente, desumibile da qualsiasi elemento, e, in particolare, dalla sua peculiare natura, in quanto tale da ingenerare in una persona di media levatura la certezza che la cosa proveniva da illecito (Cassazione penale, sez. 2^a, 22/01/2008, n. 5996)

3.6) - Parimenti infondato il motivo sulla notifica del dispositivo della sentenza effettuato all'avv. Paolo Parente, che invece risulta del tutto legittima, perché il codice di rito si ispira all'esigenza di assicurare la continuità dell'assistenza tecnico-giuridica, secondo il principio dell'immutabilità del difensore fino all'eventuale dispensa dell'incarico, sicché quando sia stata effettuata una nomina di fiducia, l'eventuale mancata comparizione del difensore in udienza non comporta la revoca implicita della designazione fiduciaria. (Cassazione penale, sez. 2^a, 06/06/1997, n. 3832)

- Per altro, i diritti all'impugnazione sono stati effettivamente garantiti; - per l'imputato, dalla notifica effettuata presso l'avv. Parente suo domiciliatario e: - per l'Avv. Clemente, per la notifica relativa alla coimputata G..

3.7) - Del tutto infondati i motivi di censura sul trattamento sanzionatorio per la ricorrente G., atteso che quando la pena venga irrogata in misura prossima al minimo edittale (come nella specie) l'obbligo di motivazione del giudice si attenua, sicche' e' sufficiente anche il richiamo a criteri di adeguatezza, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 c.p.. Cassazione penale, sez. 4^, 21 settembre 2007, n. 38536:

- anche per il resto, va ricordato che il beneficio della non menzione della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale e' rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice sulla base di una valutazione delle circostanze di cui all'art. 133 c.p., senza che sia necessaria una specifica e dettagliata esposizione delle ragioni della decisione (Cassazione penale, sez. 3^, 17/11/2009, n. 7608), motivazione, per altro presente in sentenza, attraverso il congruo richiamo del valore sociale ed economico dei reati e l'entita' degli stessi.

- Le attenuanti generiche e la sospensione condizionale della pena sono state gia' riconosciute alla ricorrente G..

3.8) - I motivi di ricorso articolati collidono con il precetto dell'art. 606 c.p.p., lett. e), in quanto trascurano di prendere in considerazione aspetti sostanziali e decisivi della motivazione del provvedimento impugnato, proponendo valutazioni giuridiche totalmente contrarie alla Giurisprudenza di legittimita', sicche' sono da ritenersi inammissibili.

- L'inammissibilita' dei motivi proposti in diritto ed in fatto riverbera i suoi effetti anche riguardo al motivo relativo alla dedotta prescrizione del reato, atteso che l'inammissibilita' del ricorso per cassazione conseguente alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude la possibilita' di rilevare e dichiarare le cause di non punibilita' a norma dell'art. 129 c.p.p., ivi compreso l'eventuale decorso del termine di prescrizione nelle more del ricorso di legittimita', (Cassazione penale, sez. 2^ 21 aprile 2006, n. 19578) rilevando nella specie che al momento della decisione di appello il termine massimo della prescrizione (01.09.2011) non era ancora decorso.

3.9) - Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibili i ricorsi, gli imputati che lo hanno proposto devono essere condannati in solido al pagamento delle spese del procedimento, nonche' - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilita' - ciascuno al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, della somma di Euro 1000,00, cosi' equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

3.10) - Segue la condanna degli imputati al rimborso delle spese del grado in favore delle parti civili costituite, come statuito nel dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende;

Condanna altresì i ricorrenti in solido tra loro alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parti civili costituite, che liquida: - in complessivi Euro 3.000 - oltre spese generali, IVA e CPA - per: WerusKa L Joel srl, e: - in complessivi Euro 5.000 - oltre spese generali, IVA e CPA - per le parti civili: Lancome, Guy Laroche, Saint Lorent, Cacharel, L'Oreal, Kentzo, Beaute' Prestige.

Così' deciso in Roma, il 27 aprile 2012.

Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2012

#DEPOSITATO IL 16/07/2012

#UDIENZA DEL 27/04/2012
#SEZIONE 2
#TIPO SENTENZA S
#TIPO UDIENZA U
#ANNO/NUMERO 2012/28423
#NumeroSentenza 28423
#AnnoSentenza 2012
#NRG 2011/45350